



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N. 35/2016 DEL 19/04/2016

Schema di disegno di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze Esecutive afferenti la Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione.



OGGETTO: Schema di disegno di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze Esecutive afferenti la Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*


2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da un decreto ingiuntivo, e successivo atto di precetto, relativo a crediti professionali di un avvocato esterno nei confronti della Regione Puglia.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita,



estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- In data 11/02/2015 veniva depositata in Cancelleria della VI Sez. Civile della Suprema Corte di Cassazione la pronuncia n. 2714/2015, con la quale il Presidente della Sesta Sezione Civile rigettava il ricorso proposto dalla Regione Puglia nei confronti della Omina s.r.l. già Savio s.r.l. condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di € 7.000,00 a titolo di compensi professionali, nonché € 100,00 per esborsi oltre a spese forfettarie ed accessori di legge;
- all'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva risulta di **€ 7.100,00=**, così suddivisa:
 - a) **€ 7.000,00=** per sorte capitale;
 - b) **€ 100,00=** per esborsi;

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante variazione in diminuzione del bilancio del corrente esercizio, missione 20 programma 1 titolo 1, capitolo 1110090, "FONDO DI RISERVA PER LA DEFINIZIONE DELLE PARTITE POTENZIALI e contestuale variazione in aumento, in termini di competenza di cassa nella missione 1 programma 11 titolo 1, cap. 1318 "SPESA FINANZIATA CON PRELIEVO SOMME DAL CAPITOLO 1110090 -FONDO DI RISERVA PER LA DEFINIZIONE DELLE PARTITE POTENZIALI" e le restanti somme a titolo di esborsi vengono finanziate dal cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali", missione 1 programma 11 titolo 1, del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione dell'Avvocatura regionale con espressa riserva di ripetizione delle somme all'esito del giudizio di opposizione pendente.


La Dirigente della Sezione
Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione

(Giovanna Labate)



Il Presidente

(Michele Emiliano)



Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“Il debito fuori bilancio derivante da Pronuncia della Corte Suprema di Cassazione n. 2714/2015, dell'importo di € 7.100,00=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.”

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale pari ad € 7.000,00, mediante variazione in diminuzione del bilancio del corrente esercizio, missione 20 programma 1 titolo 1, capitolo 1110090, **“FONDO DI RISERVA PER LA DEFINIZIONE DELLE PARTITE POTENZIALI** e contestuale variazione in aumento, in termini di competenza di cassa nella missione 1 programma 11 titolo 1, cap. 1318 **“SPESA FINANZIATA CON PRELIEVO SOMME DAL CAPITOLO 1110090 -FONDO DI RISERVA PER LA DEFINIZIONE DELLE PARTITE POTENZIALI”** e le restanti somme pari ad € 100,00 a titolo di esborsi vengono finanziate dal cap. 1317 **“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”**, missione 1 programma 11 titolo 1, del bilancio regionale. All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione dell'Avvocatura regionale con espressa riserva di ripetizione delle somme all'esito del giudizio di opposizione pendente”.

Art. 3

(Entrata in Vigore)

“La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione”

